

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016

166^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CHITI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.
La seduta inizia alle ore 13,10.*

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Esame e rinvio)

Illustra il provvedimento in titolo il senatore **COCIANCICH** (PD), relatore, il quale riferisce che la legge n. 234 del 2012 stabilisce che il Governo presenti, ad inizio anno, alle Camere, un disegno di legge europea e un disegno di legge di delegazione europea. Tuttavia, essendo le leggi per il 2014 entrate in vigore a metà dell'anno successivo, la predisposizione di quelle per l'anno 2015 è slittata alla fine dell'anno. Pertanto, la proposta di legge di delegazione europea 2015 è stata presentata alla Camera dei deputati il 18 gennaio scorso e il disegno di legge europea 2015 – attualmente al nostro esame – è stato presentato al Senato il 3 febbraio.

Quanto ai contenuti delle due leggi, ricorda che, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234, la legge di delegazione deve contenere le deleghe legislative al Governo per dare attuazione alle direttive europee o decisioni quadro, mentre nella legge europea devono confluire tutte le altre norme, non di delega, dirette a sanare eventuali contrasti tra l'ordinamento nazionale e quello europeo, derivanti da inadempimenti o violazioni delle norme dell'Unione. In particolare, tali contrasti legislativi devono essere oggetto di specifico rilievo nell'ambito di procedure di contenzioso o precontenzioso europeo, ovvero devono essere oggetto di sentenze della Corte di giustizia, procedure di infrazione, casi EU Pilot o procedure di cooperazione in materia di aiuti di Stato.

In seguito alla presentazione del disegno di legge europea 2015, il Governo ha anche consegnato alla Presidenza del Senato, su supporto informatico, gli atti delle procedure di infrazione e dei casi EU Pilot, che sono alla base delle disposizioni di legge contenute nel provvedimento. In relazione a tali atti, il Governo ne ha raccomandato l'utilizzo riservato, in forza del comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 234.

Come è noto, le procedure di infrazione si distinguono in una prima fase (ex articolo 258 del TFUE), che si conclude con una sentenza della Corte di giustizia che accerta la violazione e impone la necessaria modifica normativa e il pagamento delle spese giudiziarie; in caso di inadempimento di tale sentenza, si può aprire una seconda fase (ex articolo 260 del TFUE), che si conclude con un'ulteriore sentenza di condanna, che questa volta comporta il pagamento di sanzioni pecuniarie. Le sanzioni sono di due tipi: la somma forfettaria, che mira a punire l'inadempimento in quanto tale, e la penalità di mora, che ha lo scopo di sollecitare la cessazione dell'infrazione nel più breve tempo possibile. Le due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente nei casi nei quali la violazione del diritto dell'Unione sia particolarmente grave e persistente. Indicativamente, per l'Italia la somma forfettaria minima è pari a euro 8.916.000, mentre la penalità di mora oscilla tra un minimo di euro 10.753,50 e un massimo di euro 645.210 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, a seconda della gravità dell'infrazione.

L'Italia ha subito sinora quattro condanne al pagamento di sanzioni pecuniarie: 1. mancato recupero degli aiuti concessi per l'assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro (sentenza 17 novembre 2011, causa C-496/09); 2. mancata adozione dei provvedimenti

necessari per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo (sentenza 2 dicembre 2014, causa C-196/13); 3. mancata adozione, per la regione Campania, delle misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente (sentenza 16 luglio 2015, causa C-653/13); 4. mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia (sentenza 17 settembre 2015, causa C-367/14).

Per quanto riguarda la procedura denominata "EU Pilot", essa è stata introdotta sin dall'aprile del 2008, al fine di fornire risposte più rapide e complete a quesiti riguardanti l'applicazione del diritto dell'UE, in particolare quelli rivolti da cittadini o imprese, e a proporre soluzioni ai problemi che possono sorgere in tale ambito, quando risulti necessaria una conferma della posizione di fatto o di diritto in uno Stato membro. Il sistema è stato concepito per migliorare la comunicazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri e trovare soluzioni ai problemi riguardanti l'applicazione del diritto dell'UE o la conformità con quest'ultimo della legislazione di uno Stato membro nella fase iniziale, prima cioè dell'avvio di una procedura d'infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE. Ogni qualvolta si prospetti un possibile ricorso alla procedura d'infrazione, di norma si ricorre al sistema EU Pilot prima che la Commissione apra una vera e propria procedura di infrazione.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge, il Governo riferisce che con le ultime leggi europee è stato avviato un percorso virtuoso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione EU Pilot e delle procedure di infrazione. Al 26 gennaio 2016 il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese risulta pari a 91, di cui 69 per violazione del diritto dell'Unione e 22 per mancato recepimento di direttive. Secondo le dichiarazioni del sottosegretario Gozi del 19 febbraio 2016 si tratta del numero più basso degli ultimi vent'anni e l'Italia si trova ora tra i Paesi che, in termini relativi, ha migliorato di più in questo ambito.

Il disegno di legge europea 2015 consta di 22 articoli, mediante i quali si provvede a chiudere 2 procedure d'infrazione e 9 casi EU Pilot, nonché a sanare una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato.

I 22 articoli sono suddivisi in 8 capi, concernenti rispettivamente i settori di: libera circolazione delle merci; libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento; giustizia e sicurezza; fiscalità, dogane e aiuti di Stato; trasporti; ambiente; energia.

L'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI, relativo alle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. In particolare, con la lettera a) si interviene nuovamente sulla disciplina dell'etichettatura dell'olio d'oliva. Con la legge europea 2013-*bis* (legge n. 161 del 2014), sempre nell'ambito del citato caso EU Pilot, si era previsto che "L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo [...], deve essere stampata [...] con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita". Tuttavia la Commissione ha fatto rilevare il contrasto, con la regolamentazione europea, della norma che attribuisce un'evidenza maggiore all'indicazione dell'origine delle miscele degli oli di oliva, rispetto alle altre indicazioni obbligatorie. Pertanto, con la disposizione in questione, si provvede a sanare il contrasto. Con la lettera b) si interviene per abrogare la previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. In particolare, la Commissione europea non ha ritenuto conforme alla normativa europea l'indicazione normativa di un termine non superiore a diciotto mesi dell'olio extravergine d'oliva, ritenendo che la qualità di questi oli dipenda da altri fattori e che l'indicazione della durata debba essere lasciata alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità.

L'articolo 2 reca una disposizione relativa all'etichettatura del miele, volta a sanare il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato la non conformità, con la direttiva 2001/110/CE sul miele, della norma italiana che prevede, anche per le confezioni importate da altri Stati membri di mieli raccolti in più Stati membri o Paesi terzi, di indicare obbligatoriamente i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto, senza consentire di indicare solo che si tratta di una miscela di mieli, originari o non originari dell'UE, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

L'articolo 3, sull'etichettatura dei prodotti alimentari, è volto a sanare quella parte del caso EU Pilot 5938/13/SNCO relativa alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In particolare, la norma italiana definisce come Paese d'origine "del prodotto" il luogo di ultima trasformazione sostanziale e, al contempo, il luogo di

origine dell'ingrediente primario. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce, invece, che il Paese d'origine del prodotto è quello definito dal codice doganale comunitario, ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine "dell'ingrediente primario", che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo d'origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione.

Il capo II del disegno di legge contiene disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.

L'articolo 4, relativo alle Società Organismi di Attestazione (SOA), è volto a sanare la procedura di infrazione n. 2013/4212 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto a tali società l'obbligo di avere sede legale nel territorio italiano. Secondo la Corte di giustizia (causa pregiudiziale C-593/13 Rina Services e altri), è sufficiente il requisito di avere in Italia una sede qualsiasi, anche solo operativa, mentre l'obbligo di sede legale contrasta con i principi della libertà di stabilimento (articolo 49 del TFUE) e della libera prestazione di servizi (articolo 56 del TFUE).

L'articolo 5, in materia di tassazione dei premi e delle vincite da gioco, è volto a sanare il caso EU Pilot 5571/13/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato che il regime di imposizione fiscale delle vincite conseguite dai contribuenti italiani in case da gioco di altri Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE) contrasta con il principio della libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 56 del TFUE, in quanto configura una disparità di trattamento rispetto alle vincite ottenute in case da gioco italiane. Infatti, le vincite conseguite all'estero – anche tramite operatori *online* – sono soggette alle aliquote progressive dell'IRPEF, mentre per quelle conseguite in case da gioco italiane l'imposta sulla vincita è considerata assolta in quanto ricompresa nell'imposta sugli spettacoli, che consiste nel prelievo alla fonte, nei confronti degli organizzatori dei giochi, pari al 10 per cento della differenza tra gli introiti per i giochi e le vincite pagate ai giocatori. La modifica, pertanto, è volta a escludere dall'IRPEF anche le vincite conseguite in case da gioco – anche *online* – autorizzate in altri Stati membri. Inoltre, sia per le vincite in Italia, che per quelle conseguite all'estero, viene esclusa l'imposta sostitutiva degli spettacoli e viene applicata quella propria dei premi e vincite da gioco di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che consiste in un'aliquota variabile dal 10 al 25 per cento a seconda del gioco, da applicare alla vincita.

Il capo III del disegno di legge contiene disposizioni in materia di giustizia.

L'articolo 6 reca disposizioni volte a conferire, al Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia – designato quale autorità centrale a norma del regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (cosiddetto Bruxelles II-bis) e della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sul recupero transfrontaliero delle prestazioni alimentari nei confronti dei figli – il potere di avvalersi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e di chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti competenti. Inoltre, l'autorità centrale può accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in loro uso. Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale potere si rende necessario per consentire l'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti e in particolare quelli relativi: a) contribuire a localizzare il debitore o il creditore degli alimenti; b) aiutare ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, la situazione patrimoniale del debitore o del creditore, compresa l'ubicazione dei beni. Secondo il Governo, la mancanza di tali norme attuative interne ha reso critico l'assolvimento delle funzioni dell'autorità centrale, soprattutto con riferimento ai compiti di raccolta delle informazioni sul reddito. Sulla base di tali informazioni, infatti, l'autorità centrale potrà decidere se proseguire la procedura con l'avvio della fase giudiziale di recupero del credito, oppure procedere all'archiviazione ove ritenga che la situazione di incapacienza dell'obbligato renda impossibile soddisfare le richieste del creditore.

L'articolo 7 reca norme relative al gratuito patrocinio nei giudizi relativi alle obbligazioni alimentari (Convenzione dell'Aia del 2007) e nei giudizi relativi alla sottrazione internazionale di minori (Convenzione dell'Aia del 1980). In particolare, le norme sono dirette a superare una disparità di trattamento, sotto il profilo dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato e delle tipologie di spese coperte, tra le domande di cooperazione che provengono da uno Stato membro dell'Unione europea e le domande che provengono da uno Stato terzo.

Il capo IV contiene disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato.

L'articolo 8 esenta dal pagamento della tassa di circolazione i veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia mantenendo la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione, per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia. La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7192/14/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della norma italiana, che impone l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica dopo 3 mesi di soggiorno, con la direttiva 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.

L'articolo 9 modifica la legge 7 gennaio 2008, n. 10, di ratifica dell'Accordo di associazione e stabilizzazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Albania, del 12 giugno 2006, al fine di superare alcuni profili di incompatibilità tra la normativa italiana e gli accordi comunitari di attuazione dell'Accordo di associazione. Secondo la Commissione europea, il mantenimento del diritto fisso per l'importazione temporanea di autoveicoli per il trasporto di cose violerebbe l'articolo 59 del suddetto Accordo di associazione e l'articolo 13 del relativo Protocollo n. 5 sul trasporto terrestre. Pertanto, al fine di evitare il rischio di avvio di una procedura di infrazione, la norma in esame esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche e del diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, i trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti. Peraltro, secondo la relazione del Governo, la norma risponde alle richieste pervenute dal Governo albanese e dall'autorità portuale di Ancona, secondo cui gli autotrasportatori albanesi preferiscono transitare per il porto di Trieste ove in base ad un decreto del 1960 non è dovuto il diritto fisso di importazione.

Gli articoli 10 e 11 innalzano dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate all'alimentazione e alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»), al fine di chiudere i casi EU Pilot 7292/15/TAXU e 7293/15/TAXU, nell'ambito dei quali la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione dell'applicazione dell'aliquota super-ridotta del 4 per cento, in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.

L'articolo 12 è volto a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di agevolazioni fiscali ai consorzi agrari, riconosciuti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, quali società cooperative a mutualità prevalente, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, che innalza dal 40 per cento al 50 per cento la quota dei loro utili netti annuali soggetti a tassazione.

L'articolo 13 introduce una serie di modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (regime di «*tonnage tax*»), disciplinato dal capo VI del titolo II del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917 del 1986), che – secondo quanto si afferma nella relazione illustrativa del Governo – l'Italia si è impegnata ad apportare, al fine di ottenere la proroga per altri 10 anni del regime di aiuti. La Commissione europea, infatti, con la decisione C(2015) 2457 del 13 aprile 2015, ha ritenuto il regime di aiuti in questione compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, e ne ha autorizzato la proroga fino a tutto il 2023.

L'articolo 14 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale, in attuazione dell'articolo 10 della decisione 2009/917/GAI, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, che ha sostituito la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale del 26 luglio 1995 (cosiddetta "convenzione SID").

Il capo V contiene disposizioni in materia di trasporti.

L'articolo 15 è finalizzato ad evitare possibili discriminazioni tra navi di bandiera extracomunitaria e navi di bandiera comunitaria a scapito di queste ultime. Con una modifica all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 457 del 1997, si provvede, infatti, a includere anche le navi di bandiera comunitaria, in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo, tra quelle che possono iscriversi nel registro internazionale italiano.

L'articolo 16 introduce nuove disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), concernenti la sicurezza della circolazione ferroviaria e la qualificazione del personale impiegato in tale attività. L'Agenzia è stata istituita con il decreto legislativo n. 162 del 2007, in attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla

sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. Attualmente, l'Agenzia esercita le proprie funzioni di controllo e verifica in tema di sicurezza ferroviaria senza la possibilità di applicare sanzioni in caso di inottemperanze da parte degli operatori ferroviari. L'articolo 16 provvede, pertanto, a integrare questo meccanismo, consentendo all'Agenzia di sanzionare i comportamenti in contrasto con le proprie indicazioni in materia di sicurezza ferroviaria.

Il capo VI contiene disposizioni in materia ambientale.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di caccia, finalizzate alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI, avviato dalla Commissione europea nell'ottobre del 2014 con una richiesta di informazioni sull'attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sull'impatto che tale prelievo esercita, in particolare con riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione. Tale disposizione, in particolare, modifica l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di introdurre per ciascun cacciatore l'obbligo di annotare sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, subito dopo l'abbattimento.

L'articolo 18 interviene nuovamente sulle disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO₂) al fine di sanare definitivamente il caso EU Pilot 7334/15/CLIM, nell'ambito del quale la Commissione europea, dopo il recente intervento dell'articolo 24 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014), ha continuato a contestare all'Italia la non conformità di talune disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE.

Il capo VII contiene disposizioni in materia di energia.

L'articolo 19 interviene nuovamente sul "terzo pacchetto energia" per sanare definitivamente la procedura di infrazione n. 2014/2286, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE, relativa al non corretto recepimento nell'ordinamento italiano di alcune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell'energia elettrica e del gas naturale. In ragione di più recenti colloqui con i servizi della Commissione europea a seguito delle modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011 recentemente introdotte con l'articolo 26 della legge europea 2014 (legge n. 115 del 2015), è emersa l'esigenza di apportare ulteriori adattamenti alla normativa nazionale vigente, al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione.

Il capo VIII contiene disposizioni di altra natura.

L'articolo 20 intende ovviare a un difetto di coordinamento tra l'articolo 19 e l'articolo 2, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente alla figura del Segretario del CIAE. Con un emendamento al disegno di legge europea 2014, approvato presso la Camera dei deputati, è stato introdotto il predetto comma 9-bis che ha previsto la figura del Segretario del CIAE. Tuttavia, l'articolo 19 già prevedeva la figura del direttore della Segreteria del CIAE. Si tratta pertanto, ora, di sostituire la denominazione di direttore/responsabile della Segreteria del CIAE di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 19, con quella di Segretario del CIAE.

L'articolo 21 modifica la procedura di cui all'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente le "Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato" soggetti a previa notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La procedura attualmente vigente prevede che siano le singole Amministrazioni a notificare direttamente alla Commissione europea i regimi di aiuto. Ma la disomogeneità delle procedure di notifica adottate dalle singole amministrazioni e la mancanza a livello nazionale di una cabina di regia unica che garantisca la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea hanno determinato un notevole rallentamento dei tempi di risposta della Commissione europea. Pertanto, la nuova procedura proposta con il comma 1, lettera a), dell'articolo 21, concordata con la Conferenza Stato-Regioni, prevede che le amministrazioni centrali e territoriali predispongano la notifica secondo le modalità prescritte dalle norme europee e la trasmettano al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il successivo inoltro alla Commissione europea è effettuato conformemente alla normativa europea. La procedura, tuttavia, non si applica alla concessione di aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, per i quali la relativa notifica è effettuata direttamente a cura dell'amministrazione competente.

L'articolo 22 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge, fatti salvi l'articolo 5 relativo alla tassazione delle vincite conseguite in case da gioco di altri Stati membri, l'articolo 7 relativo al gratuito patrocinio e l'articolo 9 relativo alle esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania.

Il sottosegretario **GOZI** evidenzia come il provvedimento in esame costituisca un ulteriore tassello di un percorso condiviso tra Parlamento e Governo volto a valorizzare gli strumenti della legge di delegazione europea e della legge europea che, attraverso un esame parallelo di Senato e Camera, ma alternato nell'avvio, hanno permesso di massimizzare l'efficacia dell'azione parlamentare e di riflesso di garantire una maggiore osservanza delle regole europee. In tale prospettiva, si inquadra anche il meccanismo dell'EU Pilot, che interviene prima dell'avvio formale di una procedura di infrazione, così prevenendone l'apertura.

Il lavoro congiunto di Governo e Parlamento ha così portato ad una evidente riduzione del carico delle infrazioni attive nei confronti dell'Italia, che in termini relativi è risultato essere lo Stato membro più virtuoso, anche tra quelli con una forte componente regionale, nella loro soluzione. La percentuale di riduzione è stata infatti pari al 14,4 per cento.

Senza entrare nel merito di ogni singola disposizione, rinviando al riguardo all'efficace illustrazione dal relatore, si sofferma sull'articolo 21 e sull'attribuzione al Dipartimento per le politiche europee di un ruolo rafforzato nella gestione del flusso informativo concernente il tema degli aiuti di Stato, assicurando così l'omogeneità e la completezza di quanto trasmesso alla Commissione europea.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice **FATTORI** (M5S) non condivide l'entusiasmo del Governo per la sanatoria delle infrazioni. Alcune di esse, invero, come quelle concernenti gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, relativi rispettivamente alla filiera degli oli di oliva vergini, all'etichettatura del miele e all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti, costituiscono una evidente mortificazione delle produzioni agricole italiane, che subiranno un chiaro arretramento nella loro tutela. Traspare così la mancanza di peso politico del Governo nella gestione, con le istituzioni europee, dei casi di infrazione riguardanti l'Italia; né è possibile addurre a motivo di successo la riduzione nominale del numero delle infrazioni allorquando esse incidano su un comparto produttivo strategico quale è per l'Italia quello agricolo.

La senatrice **NUGNES** (M5S) rileva come l'eccesso di attenzione ai rilievi della Commissione europea mostrato con gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in esame non si associ ad un'analoga attenzione ai rilievi formulati in materia di caccia, trattata nell'articolo 17. Sarebbe stato giusto invece adottare un approccio esattamente opposto.

Il senatore **AMIDEI** (FI-PdL XVII) esprime preoccupazione per l'impatto del disegno di legge sulle produzioni agricole italiane e, in particolare, per l'articolo 3, la cui approvazione ostacolerebbe una piena informativa del consumatore sull'origine dei prodotti. Chiede anche delucidazioni in merito all'innalzamento dell'aliquota IVA dal 4 al 10 per cento per i prodotti indicati negli articoli 10 e 11 e in merito all'articolo 12 che prevede, per i consorzi agrari, l'innalzamento dal 40 al 50 per cento della quota degli utili netti annuali soggetti a tassazione.

Il senatore **LIUZZI** (CoR) si sofferma sulla procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia per quanto concerne la *Xylella*, il batterio che sarebbe responsabile del disseccamento degli ulivi in Salento. Sollecita maggiori informazioni al riguardo di questa infrazione e un impegno deciso del Governo per la soluzione della questione.

Il senatore **MOLINARI** (Misto) si associa alle considerazioni sull'etichettatura dei prodotti, ritenendo anche che i nostri rappresentanti in seno alle istituzioni europee debbano farsi portavoce degli interessi nazionali sul *Made in Italy*. Ritiene altresì che sulle procedure EU Pilot il Governo debba negoziare al meglio nelle sue interlocuzioni europee per difendere le istanze nazionali. Chiede infine delucidazioni al Sottosegretario in merito all'articolo 9 e alle esenzioni, ivi previste, a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania, esenzione che grava sull'Erario per un ammontare pari quasi a 3,4 milioni di euro l'anno.

Il senatore **FLORIS** (FI-PdL XVII), dopo aver richiamato l'importanza di conoscere l'esatto ammontare delle sanzioni comminate all'Italia per la violazione della normativa europea, si sofferma sul potenziamento del ruolo del Dipartimento per le politiche europee nella gestione degli aiuti di Stato e sulle potenziali connessioni con la cabina di regia sui fondi strutturali. Osserva

inoltre come sul tema degli aiuti di Stato sia evidente la discriminazione operata dalle istituzioni europee a danno delle regioni insulari italiane e della Sardegna, soprattutto se rapportate ad alcune realtà del Nord Europa. Conclude rimarcando la confusione sull'origine dei prodotti e lo svilimento del *Made in Italy* che potrebbe derivare dall'articolo 3 del disegno di legge.

Il senatore **Giovanni MAURO** (GAL (GS, Ppl, M, Id, E-E, MPL)) ricorda come, in altre circostanze, il Governo lo avesse rassicurato in merito ad una futura revisione degli accordi di libero scambio con Paesi terzi che, in taluni casi, compromettono le produzioni tradizionali italiane, anche per l'incidenza su queste ultime di più stringenti normative che rischiano di determinare una minore competitività di prezzo. Al riguardo, stigmatizza l'azione del Governo che concentra la sua attenzione alla salvaguardia dell'occupazione del settore industriale, mentre non è incisivo nella salvaguardia dell'occupazione nel settore dell'agricoltura, comparto con numero di lavoratori enormemente superiore. Richiama quindi l'attenzione su questo tema, che non ha una valenza partitica, ma è un problema dell'Italia nel suo complesso.

Il senatore **COCIANCICH** (PD), relatore, assicura che si farà carico delle questioni poste dai colleghi.

Il sottosegretario **GOZI**, nell'assicurare anch'egli l'esame delle questioni specifiche poste, ricorda come la legge europea serva solamente alla sanatoria delle procedure di infrazione pendenti, mentre le questioni sostanziali poste dalla normativa europea devono essere affrontate nella sede propria dei negoziati europei. Occorre quindi privilegiare gli interventi a monte, prima che si determinino per l'Italia problemi in fase di attuazione. Sul tema della *Xylella*, evidenzia come il TAR per il Lazio abbia sollevato rinvio in sede pregiudiziale alla Corte di giustizia e pertanto occorra attendere il pronunciamento di essa. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato e la differenza nel trattamento delle regioni insulari, conferma il forte impegno del Governo a garantire soluzioni adeguate, come dimostrato anche dai nuovi compiti attribuiti dall'articolo 21 al Dipartimento per le politiche europee. Quanto infine al tema degli accordi commerciali sui prodotti agricoli, ricorda le recenti prese di posizione nei consessi europei del ministro Martina volte a richiedere l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista nei trattati bilaterali con i paesi del Nord Africa.

Dopo un ulteriore intervento del senatore **ORELLANA** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), che ha rievocato il precedente intervento normativo già svolto sulla materia trattata nell'articolo 1, il sottosegretario **GOZI** precisa come sia proprio l'articolo 1 del disegno di legge europea a dimostrare come le procedure di infrazione e i casi EU Pilot vengano talvolta gestiti, sia dal Governo che dal Parlamento, con un approccio flessibile e cercando di massimizzare l'interesse nazionale.

Il Presidente **CHITI** si associa ricordando anche altri casi, tra cui quello delle concessioni demaniali marittime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.